II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1986

che fissa il livello delle consegne di prodotti siderurgici CECA di origine spagnola sul resto del mercato comune, ad eccezione del Portogallo

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(86/184/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare il protocollo n. 10,

su parere conforme del Consiglio,

considerando che in virtù del protocollo n. 10 concernente la ristrutturazione dell'industria siderurgica spagnola e della dichiarazione comune concernente l'industria siderurgica spagnola, le consegne sul mercato comunitario di prodotti siderurugici CECA di origine spagnola debbono essere sottoposte, nel 1986, a limitazioni quantitative ;

considerando che alla data dell'adesione non esisteva alcun accordo fra la Commissione e il governo spagnolo sul livello di tali consegne ;

considerando che spetta pertanto alla Commissione, in applicazione del paragrafo 6, lettera a), primo comma, del protocollo n. 10, fissare il livello di tali consegne, previo parere conforme del Consiglio ;

considerando che a norma del paragrafo 3, lettera a), primo comma, della detta dichiarazione comune, il livello delle consegne deve essere compatibile con gli obiettivi della ristrutturazione spagnola e con le previsioni sull'evoluzione del mercato comunitario ;

considerando la prevedibile mancanza di tangibili trasformazioni sul mercato comunitario nel 1986 rispetto al 1985 e, in particolare, il mantenimento di vari elementi fondamentali del dispositivo interno anticrisi ;

considerando che pertanto le consegne spagnole sul resto del mercato comunitario, escluso il Portogallo, non devrebbero far registrare nel 1986 un forte incremento rispetto al livello stabilito fra la Commissione e la Spagna per il 1985 ;

considerando che è tuttavia opportuno fissare il principio del mantenimento delle correnti tradizionali di scambio fra la Spagna e il resto della Comunità, escluso il Portogallo, interpretate tenendo conto delle consegne spagnole effettuate negli anni fissati come anni di riferimento nell'ambito dei rapporti siderurgici fra la Comunità e la Spagna, prima dell'adesione di quest'ultima,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le consegne di prodotti siderurgici CECA di origine spagnola sul resto del mercato comunitario, escluso il Portogallo, non devono superare nel 1986 le 850 000 t.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1986.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente